Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato. 17 ottobre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA *(Foglio delle inserzioni)*
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 239 del 17 ottobre 1953:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a n. 957 posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « italiano, storia e geografia » nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale (classe di concorso Avv. I).
(4706)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 748.

Istituzione in Napoli di un istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto col relativo organico, dal 1° ottobre 1950 per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Napoli una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale « Casanova » di Napoli è soppressa.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   attrezzista;
   calibrista;
   aggiustatore;
   tornitore.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
   elettricista;
   elettricista istallatore;
   radiomontatore;
   radioriparatore.
3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
   modellista da fonderia.
4. Scuola professionale per l'orologeria, con sezione per:
   orologiaio riparatore.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; chimica; meccanica; macchine; tecnologia e laboratorio; disegno tecnico; elettrotecnica e misure elettriche; radiotecnica e misure; telefonia; orologeria e orologi complicati; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale:

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico con-

corso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dall'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 33.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 93. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Napoli

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	7
3. Istruttori e assistenti .	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	7
4. Segretario economo .	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C* Gradi dal 13° al 12°	2
Personale incaricato		
6. Incarichi di insegnamento (per complessive 270 ore settimanali)		17
7. Istruttori e assistenti		9
8. Applicati		1
9. Persone di servizio (assunte con contratto annuo di lavoro)		6

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 749.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Londrina (Brasile) e istituzione di un Vice consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Londrina (Brasile) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito un Vice consolato di 1ª categoria in Londrina (Brasile) alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Curitiba.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 114. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1953.

Commutazione del provvedimento di rimozione in quello di sospensione dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci dell'on. Ettore Viola.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 aprile 1953, con il quale l'on. Ettore Viola veniva rimosso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci per aver coinvolto l'Associazione medesima, con un telegramma di protesta inviato al Presidente della Repubblica contro l'approvazione della legge elettorale, in una manifestazione politica estranea agli scopi dell'Associazione stessa ed in una inammissibile protesta contro le decisioni del Parlamento;

Visto le lettere dirette al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto e 6 settembre 1953, con le quali l'on. Ettore Viola fornisce chiarimenti in merito al gesto suddetto;
Visto lo statuto dell'Associazione nazionale combattenti e reduci;

Decreta:

Il provvedimento di rimozione dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, adottato nei confronti dell'on. Ettore Viola con il citato decreto Presidenziale 22 aprile 1953, è commutato nel provvedimento di sospensione dalla carica suddetta dal 22 aprile alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando l'esercizio delle funzioni di presidente dell'Associazione durante tale periodo, da parte del vice-presidente anziano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1953

PELLA

(5042)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1953.

Proroga dell'incarico di commissario straordinario della Corporazione dei piloti del porto di Messina.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 116 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1952, n. 328;
Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1953, col quale il capitano di lungo corso Pietro Catania è stato nominato commissario straordinario della Corporazione dei piloti del porto di Messina per la durata di mesi sei con l'assegnazione di una indennità giornaliera sui proventi di pilotaggio della Corporazione di L. 3000 (tremila) elevata col successivo decreto del 31 maggio 1953 a L. 4000 (quattromila);
Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1953, con il quale l'incarico conferito al suddetto commissario straordinario è stato prorogato di mesi due;
Considerato che imprescindibili esigenze inerenti alla definitiva organizzazione e al funzionamento del servizio di pilotaggio nel porto di Messina rendono ancora necessaria la gestione commissariale della suddetta Corporazione;

Decreta:

L'incarico di commissario straordinario della Corporazione dei piloti del porto di Messina conferito al capitano di lungo corso Pietro Catania col decreto 12 febbraio 1953 prorogato di due mesi col successivo decreto 7 agosto 1953 è ulteriormente prorogato di due mesi.

Resta assegnata al suddetto commissario straordinario l'indennità giornaliera di L. 4000 (quattromila) sui proventi di pilotaggio della Corporazione.

Roma, addì 9 ottobre 1953

Il Ministro: TAMBRONI

(5015)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 8 ottobre 1953:

Alonzo Francesco, notaio residente nel comune di Marino, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Frascati, stesso distretto;

De Francesco Oreste, notaio temporaneamente in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel detto comune di Roma;

Manoni Romualdo, notaio temporaneamente in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma

(5004)

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Rossi Emilio, residente nel comune di Vicenza, l'8 novembre 1953;

Cisternino Tommaso, residente nel comune di Frosinone, il 12 novembre 1953;

Settanni Michele, residente nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto, il 25 novembre 1953;

Perna Vincenzo, residente nel comune di Pavia, il 29 novembre 1953.

(5003)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Ricostruzione Edilizia », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1953, la Società cooperativa « Ricostruzione Edilizia », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 febbraio 1946, per notaio Sabelli Achille, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4928)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Ferrara è vacante la cattedra di « geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5025)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ruoli di anzianità

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1953.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità, dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(4930)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 ottobre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,95	632,75
» Firenze	624,85	632 —
» Genova	624,95	634 —
» Milano	624,97	634 —
» Napoli	624,90	633 —
» Palermo	624,94	633,30
» Roma	624,95	634 —
» Torino	624,87	633 —
» Trieste	624,95	
» Venezia	624,90	633,40

Media dei titoli del 16 ottobre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,65
Id. 3,50 % 1902	59,60
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934	80,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,375
Id. 5 % 1936	90,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,475

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 ottobre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,96
1 dollaro canadese	»	634 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,89

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,57	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte della legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	192861	Coletta Giuseppina fu Pasquale, nubile domiciliata a Capua (Caserta)	238 —
Rendita 5 % (1935)	87661	Patronato Scolastico Senese (Siena)	105 —
Id.	87757	Come sopra	345 —
P. R. 3,50 % (1934)	226097 (usufrutto)	Ursino Calabrese Gaetano di Giuseppe, dom. in Catania, con usufrutto a Calabrese Rizzari Agatina fu Pietro moglie di Ursino Mazzarella Giuseppe, dom. in Catania	735 —
Id.	226098 (usufrutto)	Ursino Calabrese Antonina di Giuseppe moglie di Fleres Salvatore, dom. in Catania, con usufrutto come sopra	735 —
Id.	226099 (usufrutto)	Ursino Calabrese Carolina di Giuseppe moglie di Rapisarda Antonino, dom. in Catania, con usufrutto come sopra	735 —
Id.	360846 (usufrutto)	Ursino Gaetano Pietro, Antonina e Carolina di Giuseppe, donatari indivisi, dom. in Catania, con usufrutto come sopra.	199,50
Id.	382877 (usufrutto)	Ursino Calabrese Gaetano di Giuseppe, dom. in Catania, con usufrutto come sopra	56 —
Id.	382878 (usufrutto)	Ursino Calabrese Antonina di Giuseppe moglie di Fleres Salvatore, dom. in Catania, con usufrutto come sopra	56 —
Id.	382879 (usufrutto)	Ursino Calabrese Carolina di Giuseppe moglie di Rapisarda Antonino, dom. in Catania, con usufrutto come sopra	56 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 ottobre 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(4916)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

78ª Estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Udine-Pontebba

Si notifica che nel giorno 10 novembre 1953, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, avrà luogo la 78ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Udine-Pontebba in base alla legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Il quantitativo delle obbligazioni da estrarre è indicato dalla relativa tabella di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(4944)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lecce

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 10 ottobre 1953, n. 7387, il dott. Antonio Aguglia è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lecce, in sostituzione dell'avv. Alessandro Agrimi, dimissionario.

(4942)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Caserta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 10 ottobre 1953, n. 7121/7386, l'avv. Angelo Grauso è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Caserta.

(4943)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Bilancio finale di liquidazione della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina

Il commissario liquidatore della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, nominato con decreto Ministeriale 9 dicembre 1950 liquidatore dell'Ente predetto che è stato soppresso e messo in liquidazione con la legge 10 ottobre 1950, n. 837, ha depositato presso il Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale della produzione industriale, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Ente.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre al Ministero dell'industria e del commercio le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5026)

REGIONE SICILIANA

Decreto dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 22 novembre 1952, n. 69.

DECRETO 12 novembre 1952 (698)

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Iblea ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di essi presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

Visto le direttive fondamentali della trasformazione della agricoltura per la zona « Iblea », redatte, a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dal dott. Luigi Pironti;

Che in base allo studio economico-agrario della zona « Iblea », della estensione di Ha. 278.892, ricadente nelle provincie di Siracusa e Ragusa, il redattore, dott. Luipi Pironti, ha fissato gli obblighi espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

d) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

e) eventuali piantagioni arboree;

f) opere di piccola bonifica;

Considerato:

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 1 del 5 gennaio 1952;

Che avverso tali direttive furono avanzati, complessivamente, n. 462 ricorsi di cui n. 344 presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ragusa da parte dei signori:

1) dott. Rizza Orazio ed altri;
2) dott. Cassi Enrico ed altri;
3) Alfieri Bruno Corradina;
4) Alfieri Bruno Pietro;
5) Aprile Lucia fu Raffaele;
6) Arena Corrada in Napolino;
7) F.lli Arezzo fu Vincenzo;
8) Arezzo Agata fu Giorgio;
9) Arezzo Aldo fu Francesco;
10) Arezzo Carmela fu Carmelo;
11) Arezzo Concetta di Carmelo;
12) Arezzo Carmela fu Domenico;
13) Arezzo Concetta di Vincenzo;
14) Arezzo Concettina fu Claudio;
15) Arezzo Domenico fu Carmelo;
16) Arezzo Domenico fu Carmelo;
17) Arezzo Domenico fu Carmelo;
18) Arezzo Domenico fu Gaetano;
19) Arezzo Gaetano fu Carmelo;
20) Arezzo Gaetano fu Giuseppe;
21) Arezzo Gaudenzia fu Domenico;
22) Arezzo Giuseppe fu Carmelo;
23) Arezzo Giuseppe fu Francesco;
24) Arezzo Giuseppina di Vincenzo;
25) Arezzo Ignazio fu Raffaele;
26) Arezzo Lucia fu Domenico;
27) Arezzo Maria fu Franco;
28) Arezzo Marianna;
29) Arezzo Marianna fu Giuseppe ed altri;
30) Arezzo Monelli Domenico e Giuseppe;
31) Arezzo Salvatrice fu Claudio;
32) Arezzo Trifiletti Federico;
33) Arezzo Vincenzo fu Domenico;
34) Baglieri Giovanni II fu Rosario;
35) Baglieri Luciano fu Rosario;
36) Barone Carolina in Bongiorno;
37) Barone Francesco fu Giovanni;
38) Barone Francesco e Stella Lina;
39) Barone Gaetano Mastrogiovanni Tasca;
40) Barone Luigi fu Paolo;
41) Barone Paola di Luigi;
42) Barone Paolo fu Giuseppe;
43) Bertini Carmelo;
44) Bertini Gaetano fu Francesco;
45) Bertini Giorgio;
46) Blandini Clemente;
47) Blandini Antonio di Giovanni;
48) Blandini Colombo Giovanni;
49) Blandini Giovanni e Blandini Carmelo;
50) Blandini Giovanni fu Vincenzo;
51) Blandini Ottavia fu Antonino;
52) Buscema Pietro fu Francesco;
53) Blandini Ottavia di Vincenzo;
54) Blandini Rosalia fu Antonio;
55) Bonelli Francesco in nome proprio e quale procuratore del fratello Pietro,
56) Boscarino Concetta e Teresa;
57) Boscarino Giuseppe Stanislao;
58) Boscarino Orazio fu Francesco;
59) Boscarino Teresa e Concetta fu Orazio;
60) Boscarino Vincenzo fu Francesco;
61) Bruno di Belmonte Michele;
62) Bruno Modica Corradina fu Giuseppe;
63) Brunc Modica Corradina fu Giuseppe;
64) Cabibbo Vincenzo fu Francesco;
65) Calafata Vito fu Antonino;
66) Cancellieri Agatina fu Giuseppe;
67) Cannizzo Annetta fu Giovanni;
68) Cannizzo Carlo fu Giuseppe;

69) Cannizzo Francesco di Giuseppe;
70) Cannizzo Giuseppe fu Francesco;
71) Capurello Nunzio fu Giovanni;
72) Cartia Emanuele in Arezzo;
73) Caruso Biagio fu Nunzio;
74) Caruso Giovanna in Majorana;
75) Caruso Nunzio di Biagio;
76) Cascino Giovanni fu Rosario;
77) Cascino Giuseppe fu Vincenzo;
78) Cascino Raffaele Pinzero;
79) Castellett Giovanna in Cascino;
80) Cassi Giovanni di Paolo;
81) Castellett Ignazio fu Giorgio;
82) Castellett Saverio fu Giorgio;
83) Ciaceri Franca fu Vincenzo;
84) Ciaceri Giovanni nel nome, Fronda Concettina Napolino Giuseppe;
85) Cocuzza Concettina di Giovanni;
86) Cocuzza Giovanni fu Guglielmo ed altri;
87) Cocuzza Giovanni fu Pasquale;
88) Cocuzza Giuseppe di Giovanni;
89) Cosentini Maria Angela;
90) Criscione Anna-Luisa fu Giuseppe;
91) Criscione Arezzo Giorgio;
92) Criscione Carmelo fu Raffaele;
93) Criscione Giovanna Arezzo;
94) Capurello Giovanni fu Giorgio;
95) Criscione Isidoro fu Francesco Saverio;
96) Criscione Isidoro;
97) Criscione Michele fu Francesco Saverio;
98) Criscione Salvatore fu Giovanni;
99) Criscione Teresa fu Giovanni;
100) Cultrera Emanuela;
101) Cundari Alessandro e B.ne Carolina;
102) Curto Francesco fu Giovan Battista;
103) Deleva Ada fu Salvatore;
104) Deleva Aritabile Pietro;
105) De Naro Papa Giuseppe;
106) Diquattro Pasquale fu Giorgio;
107) Diquattro Pasquale;
108) Enologo Salvatore Criscione;
109) Favacchio Baldassare fu Giacinto;
110) Favacchio Salvatore fu Giacinto;
111) Ferreri Mario fu Gioacchino;
112) Fiaccavento Virginia fu Salvatore;
113) Floridia Antonio fu Giambattista;
114) Floridia Elena fu Giambattista;
115) Floridia Francesco fu Giambattista;
116) Floridia Francesco fu Giambattista;
117) Floridia Giambattista fu Giambattista;
118) Floridia Lucia in De Naro Papa;
119) Floridia Maria e Michela fu Eusebio;
120) Floridia Maria e Michela fu Eusebio;
121) Galfo Ada fu Antonino;
122) Galfo Maria Annunziata;
123) Galfo Trombatore Antonino;
124) Garofalo Graziella in Tasca;
125) Giampiccolo Vincenzo;
126) Giampiccolo Antonino di Corrado;
127) Giampiccolo Corrado fu Antonino;
128) Giampiccolo Paolo fu Antonino;
129) Giardina Pietro fu Cesare;
130) Giardina Ruggero fu Carlo;
131) Giordano G. Battista, quale padre e rappresentante dei figli minori Salvatore e Giovanni;
132) Giordano Giuseppe,
133) Giudice Petino G. Battista;
134) Giunta Antonino fu Luigi;
135) Giunta Emanuele di F Paolo;
136) Giunta Emanuele quale padre dei minori, F. Paolo, Lucia e Giuliano;
137) Giunta Lombardo Enrico;
138) Giunta F Paolo fu Enrico;
139) Grimaldi Grazietta fu Enrico;
140) Grimaldi Teresina fu Enrico;
141) Guardina Domenica;
142) Guazzella Concetta e Teresa;
143) Guazzella Francesco fu Salvatore;
144) Guazzella Francesco fu Salvatore;
145) Guazzella Luigi fu Salvatore;
146) Guazzella Maria fu Mario;
147) Guazzella Salvatore di Francesco;
148) Guazzella Teresina fu Giuseppe;
149) Guccione Irene fu Michele;
150) Giaceri Rosalia fu Michele;
151) Iacò Carmela fu Salvatore;
152) Jacono Gioacchino e Salvatore;
153) Jacono Mariannina fu Salvatore;
154) Jacono Teresa e Ricca Gaetanina;
155) Ignaccolo Vincenzo;
156) Impellizzeri Elena quale rappresentante del figlio Guerrieri Michele;
157) Iozzia Isidoro fu Francesco;
158) Incardona Giovanni fu Giuseppe;
159) Iurato Giovanni fu Rosolino;
160) Lanza di Mazzarino Fabrizio;
161) La Rocca Corradina in Arezzo;
162) Leni Spadafora;
163) Leonardi Francesco e figli;
164) Lucchesi Giuseppe fu Salvatore;
165) Mafliore Giuseppe e figlio Giuseppe;
166) Mafliore Giuseppe;
167) Mafliore Giuseppe;
168) Mafliore Giuseppe;
169) Mafliore Placido;
170) Mafliore Placido;
171) Majorana Angelo;
172) Maltese Antonino e Carlo, Blandini Rosalia;
173) Marangio Maria fu Rosario;
174) Matarazzo Antonino fu Giorgio;
175) Matarazzo Diego fu Giorgio;
176) Matarazzo Rosario fu Giorgio;
177) Matarazzo Salvatore fu Giorgio;
178) Matarazzo Vincenza in De Leva;
179) Mazzone Gian Battista;
180) Modica Giovanni Pietro;
181) Modica Giovanni Pietro;
182) Modica di S. Giovanni Michele;
183) Modica Giuseppina;
184) Modica Maria Concetta;
185) Modica Nicolaci Maria;
186) Modica Nicolaci Maria;
187) Molè Elena ved. Arezzo;
188) Molè Vincenzo fu Giorgio;
189) Molè Vincenzo fu Giorgio;
190) Moltisanti Giuseppe;
191) Moltisanti Modica Carmela;
192) Moltisanti Raffaele;
193) Monisteri Carolina fu Francesco;
194) F.lli Monisteri fu Pietro;
195) Morana Natalina fu Enrico;
196) Mormino Antonino;
197) Mormino Francesco;
198) Mormino Ignazio;
199) Mostaccio Criscione Carmelo;
200) Mostaccio Criscione Concetta;
201) Muccio Maria fu Raffaele;
202) Nicastro Giovanna fu Stanislao;
203) Nicolaci Eleonora;
204) Nifasi Carolina;
205) Nifasi Adele Carmela fu Salvatore;
206) Nifasi Adele Carmela e figlia;
207) Nifasi Francesca e Teresa fu Giorgio;
208) Nifasi Salvatrice fu Giorgio;
209) Nobile Emanuele fu Rosario;
210) Modica Concettina fu Pietro;
211) Occhipinti Maria fu Bartolo;
212) Occhipinti Vincenzo fu Bartolo;
213) Ottaviano Carmelo;
214) Ottaviano Elena fu Vincenzo;
215) Ottaviano Evangelista fu Carmelo;
216) Ottaviano Giorgio fu Vincenzo;
217) Ottaviano Giuseppe di Ignazio;
218) Ottaviano Giuseppe di Ignazio;
219) Ottaviano Giuseppe fu Vincenzo;
220) Ottaviano Giuseppe, Salvatore, Vittorio, Ignazio, Ettore;
221) Ottaviano Giuseppe, Salvatore, Vittorio, Ignazio, Ettore,
222) Ottaviano Giuseppe, Salvatore, Vittorio, Ignazio, Ettore;
223) Ottaviano Ignazio fu Giuseppe;
224) Ottaviano Ignazio fu Giuseppe;
225) Ottaviano Ignazio fu Giuseppe;
226) Ottaviano Ignazio fu Giuseppe;
227) Ottaviano Ignazio fu Michele;

228) Ottaviano Ignazio e Veninata Carmela;
229) Ottaviano Paolina fu Vincenzo;
230) Padula Angela fu Pietro;
231) Pagano Ignazia fu Giuseppe;
232) Pancari Gioacchino fu G. Battista;
233) Paternò Cannizzaro G. Battista;
234) Pelligra Bianca;
235) Penna Bartolomeo fu Raimondo;
236) Penna Carolina e Guglielma fu Francesco;
237) Penna Carolina in Pancari;
238) Penna Gaetana fu Francesco;
239) Penna Guglielmo di Tommaso;
240) Penna Tommaso fu Guglielmo;
241) Petino Angelina in Giudice;
242) Piccione Bartolomeo di Guglielmo;
243) Piccione Carmela nell'interesse del minore Piccione Giuseppe;
244) Piccione Giovanni di Guglielmo;
245) Piccione Guglielmo fu Bartolomeo;
246) Piccione Teresa fu Giuseppe;
247) Piccitto Giorgio fu Giovanni;
248) Piccitto Maria fu Giovanni;
249) Pinzero Ernesto fu Nicolò;
250) Polara Grazia fu Pietro;
251) Polara Maria Amalia fu Vincenzo;
252) Polara Romualdo procuratore della signora Nicastro Mariannina in Tartaglia;
253) Polara Romualdo fu Bartolomeo procuratore della signora Nicastro Maria in Bianco;
254) Porcelli Filippo fu Michele;
255) Porcelli Paolo fu Michele;
256) Ricca Gaetanina;
257) Ricca Salvatore fu Giuseppe;
258) Rizza Antonino fu Alberto;
259) Rizza Carmelo fu Evangelista;
260) Rizza Giovanni e Cannizzo Margherita;
261) Rizza Giovanni;
262) Rizzone Francesco di Paolo;
263) Rizzone Michele fu Giovanni;
264) Rizzone Paolo fu Carmelo;
265) Rizzone Cascino Concettina;
266) Rizzone Favacchio Carmelo Corrado;
267) Romano Celestina fu Giuseppe;
268) Romano Ferdinando di Giuseppe;
269) Romano Michele fu Ferdinando;
270) Romeo Agostina fu Nicolò;
271) Sardo Agatina e Gabriele fu Gabriele;
272) Sardo Emanuele fu Gabriele;
273) Sardo Gabriele fu Pasquale;
274) Sardo Giuseppe fu Modesto;
275) Sardo Ignazia fu Gabriele;
276) Sardo Ignazia fu Gaetano;
277) Sardo Maria fu Gabriele;
278) Schembari Salvatore quale procuratore del marchese Pennariva Filippo;
279) Schembari Serafino di Salvatore;
280) Schininà Arturo fu Francesco;
281) Schininà Battista di Raffaele;
282) Schininà Carmelo;
283) Schininà G. Battista fu Emanuele;
284) Schininà Mario e F.lli di Arturo;
285) Schininà Vincenzo fu Giuseppe;
286) Scrofani Giulia;
287) Scucces Albanese Giuseppe;
288) Scucces Giovanni Beniamino;
289) Sgarlata Adriano di Bartolomeo;
290) Sgarlata Bartolomeo fu Adriano;
291) Sortino Antonio e Giorgio di Francesco;
292) Spadola Oscar;
293) Spadaro Matteo fu Carmelo;
294) Spadaro Raimondo fu Benedetto;
295) Tantillo Federico di Giorgio;
296) Tantillo Giorgio fu Raffaele;
297) Tantillo Mario fu Carlo;
298) Tedeschi Anna fu Michele;
299) Terlato Gioacchino di Francesco;
300) Tumino Giuseppe;
301) Terranova Enrico fu Salvatore;
302) Valenti Concettina fu Rosario;
303) Veninata Carmelo fu Filippo;
304) Veninata Emanuela fu Giuseppe;
305) Veninata Emanuela fu Giuseppe;
306) Veninata Emanuela fu Giuseppe;
307) Veninata Luigia Maria;
308) Veninata Vincenzo fu Filippo;
309) Veninata Vito fu Filippo;
310) Zocco Giorgio fu Antonino;
311) Zacco Navarra Mariannina fu Raffaele;
312) Comitini Gaetano;
313) Bertini Pasquale fu Giuseppe quale rappresentante del figlio Giuseppe;
314) Bertini Pasquale fu Giuseppe quale rappresentante della figlia Lidia ed in nome proprio;
315) Baglieri Giovanni I fu Rosario;
316) Ottaviano Salvatore fu Vincenzo;
317) Papa Emanuele;
318) Paternò Arezzo Clementina fu Giuseppe;
319) Arezzo Francesco fu Orazio quale erede di Arezzo Corrado;
320) Arezzo Giampiccolo Corrado;
321) Arezzo Michelina fu Orazio;
322) Cammarata Emanuele di Leoluca;
323) Cammarata Rosa e De Gregorio Fausto;
324) Combes De Lestrade Clara;
325) Alessi Papa Rosa;
326) Polara Romualdo;
327) Criscione Michele fu Francesco Saverio;
328) Bertini Gaetano fu Francesco;
329) Bertini Gaetano fu Francesco;
330) Floridia Concettina;
331) Ammendola Clemente;
332) Azzaro Antonino;
333) Favignana Stefana;
334) Floridia Arturo;
335) Giavatto Tommaso;
336) Gucciardello Giuliana ecc.;
337) Pelligra Giovanni;
338) Spadaro Giuseppe e Corradino;
339) Trigona Emanuele;
340) Trigona Giuseppe;
341) Trigona Giovanni;
342) Trigona Margherita;
343) Trigona Maria;
344) Trigona Maria Carolina;

e n. 118 presso l'Ispettorato agrario provinciale di Siracusa da parte dei signori:

1) Annino Giovanni;
2) Alessi Papa Rosa;
3) Annino Giuseppe fu Vincenzo;
4) Annino Innocenzo e Francesco;
5) Anzalone Carmela;
6) Anzalone Nicola;
7) Amico Paternò Beatrice;
8) Boccadifuoco Francesco;
9) Bongiorno Corradino;
10) Bongiorno Gaspare;
11) Bordonali Francesco di Giuseppe;
12) Bordonali Francesco fu Natale;
13) Bordonali Giuseppe;
14) Bordone Vincenzo;
15) Bova Corrada;
16) Bova Giacinto;
17) Bova Salvatore;
18) Bruno di Belmonte Vincenzo;
19) Cappello Francesco;
20) Cappello Giovanni;
21) Cappello Paolo;
22) Carfi Giancarlo;
23) Cartia Giovanni, Luigi di Pietro e Giunta Maria;
24) Ciancio Maria;
25) Ciarcià Paolo;
26) Cosentino Alberto;
27) Cosentino Salvatore fu Giuseppe;
28) Dejan Salvatore;
29) Di Lorenzo Amelia;
30) Di Lorenzo Corrado;
31) Di Lorenzo Raffaele;
32) Ferla Ettore;
33) Ferla Girolamo;
34) Ferla Giuseppe;
35) Ferla Nicola;
36) Ferla Ottavio;
37) Ferla Uriele;

38) Ferla Vittorino fu Giuseppe;
39) Ferla Vittorino fu Nicolò
40) Fiaccavento Gaspare;
41) Fiaccavento Giuseppe;
42) Francica Nava Gaetano, Orazio e Concet.;
43) Gargallo Francesco Filippo;
44) Gargallo Mario Tommaso;
45) Giannetti Lucia;
46) Giunta Enrico, Emanuele, Vincenzina;
47) Giunta Enrico fu Vincenzo;
48) Giunta Maria Vincenzo;
49) Giunta Vincenzo;
50) Grande Corrado;
51) Guarino Gaetano;
52) Guarino Salvatore;
53) Impellizzeri Corrado;
54) Impellizeri Elena in nome proprio e quale rappresentante del minore Guerrieri Michele;
55) Innorta Giuseppe;
56) Interlando Pizziti Rosario;
57) Lavaggi Ferdinando;
58) Lavaggi Lauro;
59) Lavaggi Michele;
60) Lavaggi Ottavio;
61) Leone Laura;
62) Leone Leone;
63) Loreto Francesco;
64) Loreto Vittorino;
65) Lutri Corrado;
66) Mazzone Dorotea;
67) Messina Vincenzo;
68) Mingo Umberto ed eredi;
69) Modica Concettina;
70) Modica Giuseppina;
71) Modica Maria Concetta;
72) Modica Preziosa;
73) Munafò Diletta;
74) Musso Antonio;
75) Musso Bartolomeo;
76) Musso Concettina;
77) Musso Clemente;
78) Musso Giuseppe;
79) Musso Maria rappr. del tutore La Rosa;
80) Musso Salvatore;
81) Nicolaci di Villadorata Gaetana;
82) Papa Emanuele;
83) Paternò del Grado Vito;
84) Pulejo Goffredo di Cassibile Emanuele coi nomi;
85) Pupillo Antonino;
86) Pupillo Luigi;
87) Pupillo Maria;
88) Pupillo Paolo;
89) Pupillo Rosario;
90) Pupillo Sebastiano;
91) Romano Giuseppina;
92) Salibra Vincenzo;
93) Savarino Giovanni;
94) Schermi Mattea;
95) Pecchi Agcstino;
96) Testaferrata;
97) Tiralongo Ada;
98) Tiralongo Corrado;
99) Toscano Costanza;
100) Toscano Isabella;
101) Trigona Nicolò;
102) Vinci Anna;
103) Vinci Salvatore;
104) Vinci Salvatrice;
105) Vinci Sebastiano;
106) Ottaviano Irene di Salvatore;
107) Ottaviano Maria di Salvatore;
108) Bertini Pasquale fu Giuseppe Antonio;
109) Fiaccavento Gioacchino;
110) Floridia Concettina,
111) Floridia Margherita;
112) Floridia Marianna;
113) Floridia Raffaele;
114) Floridia Salvatore;
115) Floridia Virgilio;
116) Giunta Anna Maria;
117) Giunta Lombardo Lucia;
118) Tumminello Giuseppe ed altri.

Che dei ricorsi presentati al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ragusa, n. 15 (dal numero 330 al n. 344 dell'elenco in premessa) furono avanzati fuori termine. I rimanenti si rifanno, in quanto ai motivi, ai ricorsi presentati dal sig. Rizza dott. Orazio ed altri e dal sig. dott. Enrico Cassì ed altri, i quali riguardano:

1) l'antieconomicità delle direttive, le quali non tengono conto dei fattori ambientali;

2) il limite di estensione di Ha. 20 per la presentazione del piano particolare, in quanto l'esecuzione delle opere richiede considerevoli investimenti di capitali;

3) l'opportunità di concedere provvidenze di carattere fiscale;

4) la necessità di prolungare i termini di trasformazione;

5) l'ingiustizia degli obblighi per quei comproprietari che posseggano, come quota parte del fondo, una superficie inferiore ai 20 Ha.;

6) le difficoltà tecniche ed economiche per la sistemazione dei terreni con forte pendenza;

7) l'azione di competizione che si provocherebbe alle colture erbacee con l'impianto di frangiventi nei terreni fertili;

8) l'impossibilità di modificare l'ordinamento produttivo adottato e di eliminare il riposo pascolativo che consente l'incremento della produzione zootecnica, tenuto conto della natura del terreno, del clima e delle condizioni economiche;

9) l'impossibilità di eliminare il pascolo ed il maggese nelle zone collinari e sub-collinari;

10) l'eccessivo carico di bestiame, in quanto non si è tenuto conto nè dell'indirizzo economico-agrario, nè delle possibilità di produzione dei foraggi;

11) la rigidità dei criteri nel fissare l'obbligo delle costruzioni rurali;

12) l'opportuna necessità della costruzione dei muri per eliminare il pietrame dei terreni;

13) l'errato concetto di abolire il riposo pascolativo nei calcari miocenici, in quanto i pascoli danno foraggi qualitativamente superiori a quelli dei prati artificiali;

14) l'allevamento stallino in contrasto con le stesse direttive ministeriali ed assessoriali che tendono al miglioramento ed alla protezione della razza bovina modicana;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Ragusa, esaminati i ricorsi nelle sedute del 2 e 4 febbraio 1952, in merito ai suddetti motivi, ha espresso parere:

1) di escludere dalla presentazione del piano particolare i proprietari di fondi inferiori ai 50 Ha;

2) di accogliere il punto riferentesi alla sistemazione, in quanto l'obbligo dell'impianto arboreo deve essere fatto dove le condizioni agronomiche e climatiche lo consentano senza che venga arrecato nocumento alla flora pabulare, la quale è il principale fattore costitutivo della razza bovina modicana;

3) di rispondere ad insopprimibili esigenze colturali della provincia il riposo pascolativo della zona miocenica e delle zone similari;

4) di introdurre le colture foraggere, in sede di approvazione dei piani particolari, nelle zone dove sia possibile;

5) di mantenere la pratica del maggese nei seminativi arborati;

6) di limitare l'obbligo della ricostituzione del sesto con la messa a dimora delle piante mancanti, al solo rimpiazzo delle piante stesse;

7) di riferire il carico di bestiame ai vari tipi di azienda;

8) di fissare delle provvidenze per rendere accettabile l'obbligo della costruzione di fabbricati rurali;

9) di abolire il ringrano e consentirlo, oltre che nei terreni fissati dalle direttive, anche in quelli argillosi e calcarei profondi;

Che dei ricorsi presentati all'Ispettorato provinciale della agricoltura di Siracusa, n. 10 (dal n. 109 al n. 118 dell'elenco in premessa) sono stati avanzati fuori termine. I ricorsi di Ottaviano Irene di Salvatore e di Ottaviano Maria di Salvatore vertono sulla impossibilità di impianto di colture arboree e della coltivazione di prati artificiali, nonchè sull'eccessivo carico di bestiame, il ricorso di Bertini Pasquale fu Giuseppe, invece, sul pregiudizio che arrecano all'azienda le proposte contenute nelle direttive, sull'eccessivo carico di bestiame e sulla non idoneità dell'ordinamento colturale;

Tutti gli altri ricorsi riguardano gli stessi motivi sopra elencati per quelli presentati all'Ispettorato provinciale della agricoltura di Ragusa;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Siracusa ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento dei motivi dei ricorsi presentati dai signori Ottaviano Irene, Ottaviano Maria, Bertini Pasquale, Impellizzeri Elena, ed ha ritenuto di non esaminare i dieci ricorsi presentati fuori termine. Per tutti i rimanenti ricorsi il Comitato suddetto ha espresso il seguente parere:

1) di portare il limite di estensione per la presentazione del piano particolare ad Ha. 50, in quanto per le aziende minori l'obbligo non appare giustificato;

2) di non accogliere i motivi riguardanti la sistemazione del suolo perchè i relativi criteri fissati nelle direttive sono ben valutati;

3) di accogliere parzialmente il motivo « ordinamento colturale » tenendo presente il predominio della razza modicana non allevabile in stalla, e pertanto:

a) di consentire il pascolo naturale nel territorio di Rosolini e di Noto, in quanto la produzione foraggera spontanea è migliore di quella degli erbai seminati;

b) di consentire alle aziende obbligate al mantenimento del bestiame, la facoltà di destinare a pascolo una superficie proporzionale al carico di bestiame, comunque non superiore al 10 % della superficie seminativa del fondo, necessaria per la ginnastica degli animali;

c) di consentire nei seminativi alberati ed in in quelli scadenti il mantenimento del maggese;

4) di escludere il carico di bestiame per le superfici destinate a colture arboree specializzate;

5) che l'obbligo previsto per i fabbricati rurali soddisfa il minimo indispensabile delle esigenze del fondo;

Che il Comitato regionale per la bonifica, con voto n. 39, emesso ad unanimità nell'adunanza del 16 settembre 1952, ha espresso il parere che i 462 ricorsi sono da rigettare o perchè infondati in fatto e in diritto, o perchè da considerare in sede di approvazione del piano particolare, pur manifestando l'avviso che tenuti presenti alcuni motivi e rilievi, siano da apportare modifiche alle direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Iblea »;

Che le direttive stesse sono da approvare con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità, con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni e di dieci anni per le sistemazioni ad iniziare, per entrambi, dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti i 462 ricorsi, meglio specificati in narrativa, avverso le direttive fondamentali della trasformazione della agricoltura per la zona « Iblea », o perchè infondati in fatto e in diritto o perchè fuori termini.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la predetta zona, riferita ad un territorio di ettari 278.892, ricadente nelle provincie di Ragusa e Siracusa, delimitata dal seguente perimetro:

A *Nord*: da una linea che partendo dall'incrocio del fiume Acate con il confine provinciale fra Ragusa e Caltanissetta segue il fosso che attraversa i vigneti di Casa Pezza di Fico dall'Acate passa a sud del Cozzo Cipollazzo da questa raggiunge la casa di Campieri e seguendo una serie di stradicciuole vicinali attraverso la località Piano del Pizzo, contrada Dirillo, il recinto per le quote 14, 50, 60, 57, 63, 76, 81, 88, 100 e 103 raggiunge a quota 97 la statale 115 al bivio sito a km. 3 circa dal Ponte Dirillo verso Vittoria. Segue poi la strada che dal bivio suddetto porta ad Acate e, raggiunto l'abitato di Acate segue la rotabile per Santo Pietro di Caltagirone fino al confine della parte staccata del comprensorio di bonifica di Caltagirone, comprendente il demanio civico del comune di Caltagirone.

Segue detto confine lungo quello provinciale fra Catania e Ragusa per poi lasciato il confine di Consorzio proseguire lungo quello provinciale fino a monte di Monte-Rosso Almo.

Prosegue lungo la provinciale fino alla doppia curva fra Monterosso e di qui con una linea retta, raggiunge la strada per Monte Lauro fino al confine del comprensorio del lago di Lentini. Di là segue il confine del comprensorio del lago di Lentini fino al mare, e precisamente: il confine provinciale fino all'incontro della strada provinciale Buccheri-Giarratana a m. 350 circa dopo il km. 4. Segue la strada provinciale verso Buccheri fino all'origine al quadrivio sulla provinciale da Buccheri per Sortino, seguendo la quale giunge alla quota 527 (a km. 4 circa prima di Sortino) dove volge ad est lungo la trazzera della contrada Cugni che segue fino a quota 520, di qui con linea retta ad est, attraverso alla campagna raggiunge il vallone ad ovest di Sortino e lo risale per raggiungere (attraversando a quota 407 la strada Sortino-Buccheri) in località Acquavecchia a quota 451 la strada da Sortino per Carlentini.

Attraversata questa prosegue lungo la stradella per la località Mascalucia e volge ad est per seguire la trazzera che raggiunge, a quota 465, il quadrivio Albinelli. Di qui volge a nord lungo la stradella che, per quota 461, passando presso il cozzo di San Giorgio, per la contrada a valle di Piombo, le quote 404, 364, 468 (masseria Cannezzoli), 376, trasformatisi in contrada Parisi, in semplice trazzera, raggiunge, presso casa Santuceto, a quota 15 la strada provinciale da Melilli alla statale 114, a circa m. 400 prima del km. 26. Segue poi questa provinciale fino a m. 250 prima del km. 32, deviando quindi ad est lungo la strada di accesso alla masseria Dominici. A circa m. 500 prima della masseria, con una linea attraverso alla campagna, si porta al confine tra i comuni di Augusta e Melilli lungo la trazzera che passa a circa m. 250 ad est della masseria Dominici. Segue per breve tratto questa trazzera e poi, abbandonando il confine comunale, segue, verso est, la stradella che attraversa l'ex feudo Ogliastro raggiungendo, di fronte alla strada di accesso alla masseria Mendola, la strada interpoderale che divide l'ex feudo Ogliastro dalle contrade Roccadia e Mendola. Segue verso nord questa interpoderale, e, attraversato il fiume Mulinello, prosegue per San Fratello fino ad incontrare, a circa m. 350 dopo il km. 9, la strada provinciale da Augusta a Villa Smundo. Segue la provinciale verso Augusta fino a m. 300 prima del km. 9, dove devia a nord per la stradella che porta a Scrumi, proseguendo poi verso est per Camera e, passando a nord delle località Malfitano e Dattolo, raggiunge la stazione di Brucoli ed il bivio per Brucoli. Seguendo poi la strada per Brucoli giunge al mare subito ad est dell'abitato, ed abbandona qui il limite del comprensorio di bonifica del lago di Lentini.

Ad *Est*: dalla linea costiera che, partendo dall'abitato di Brucoli sul mare Ionio, per Augusta e Siracusa, raggiunge l'Isola delle Correnti sul mare Mediterraneo all'estremo sud della Sicilia.

A *Sud*: dalla linea costiera del mare Mediterraneo che, partendo dall'Isola delle Correnti, per la Punta delle Formiche e la Costa dell'Ambra, raggiunge, a circa un chilometro dopo il promontorio delle Grotticelle, il limite del comprensorio di bonifica delle Paludi di Ispica. Segue poi questo limite che divide la località Costa dell'Ambra dalla località « i Rainneddi » e per quota 3, lasciando a destra le contrade Chiappa e Seminova raggiunge, a quota 9 il confine comunale tra Noto e Pachino a sud della contrada Cuba. Segue questo confine verso ovest, fino all'altezza della case Novello e poi, per la campagna, con linea retta verso nord-est, raggiunge attraverso l'ex feudo fino alla strada d'accesso dal centro aziendale Burgio a circa m. 250 dopo il km. 13 della strada provinciale da Ispica (Spaccaforno) a Pachino. Attraversata la strada provinciale prosegue per il centro aziendale Burgio e poi per le quote 24 e 23, lungo la strada poderale, fino alla quota 36 dove incontra la strada provinciale da Rosolini e Pachino, a m. 225 dopo il km. 12.

Segue questa strada fino al bivio ad ovest di Cozzo Pelato e di qui, lasciando a sinistra la strada per Rosolini, prosegue lungo l'altra strada provinciale che porta alla strada statale n. 115 (Sud occidentale Sicula). Segue questa strada provinciale fino all'origine, al bivio di case Gugliotta, a quota 101, a circa m. 200 dopo il km. 14, dove devia verso Rosolini per seguire la strada statale per circa m. 650 fino al bivio, a quota 112, prima dell'abitato di Rosolini.

Di qui con linea retta a nord-ovest, lasciando a sinistra il centro abitato, per quota 139, raggiunge l'ingresso del cimitero di Rosolini, dove devia a sud-ovest, per raggiungere, attraverso la campagna, con un breve rettifilo di m. 375, la località Barbieri, la rotabile di case Mezzargento. Segue quest'ultima fino al bivio a quota 210 dove devia a nord per

seguire la stradella che la porta ad un valloncello, affluente alla cava di Scalarangio e confina tra i territori dei comuni di Noto e Rosolini. Segue ora il confine comunale risalendo il valloncello e poi, per quota 252, casa Tela, quota 346, giunge, in contrada Ciaceri, al km. 1 della rotabile che porta a contrada Favarottella, e che è confine tra le provincie di Siracusa e Ragusa e tra i comuni di Noto e Modica. Segue verso nord la rotabile, che abbandona per breve tratto tra le quote 373 e 381 per seguire il confine provinciale, e l'abbandona definitivamente al km. 4, in contrada Favarottella, per seguire, verso nord-ovest, una stradella che, con un percorso di circa m. 450, raggiunge a circa m. 250 prima del km. 11, la strada provinciale per Modica. Segue ora verso Modica questa strada fino a m. 300 prima del km. 5, abbandonandola per seguire la strada interpoderale che, con percorso vario e con curve frequenti, volgendo verso sud e per le contrade Bosco, Butrano, Passo Parrino, giunge a quota 459 alla rotabile per Scicli, nella contrada Trebalata, a circa m. 325 prima del km. 5. Scende verso sud lungo la rotabile fino a m. 200 prima del km. 2 in contrada Sant'Elena e di qui devia per la stradella di Tre Casuzze raggiungendo, a quota 440, la rotabile tra contrada Balatazza e Torre Arosta. Attraversata questa rotabile prosegue, lungo un muretto confine di proprietà, fino a Villa Trombadoro, e per la strada di accesso alla villa, raggiunge, in contrada Michilica, la strada vicinale che divide le contrade Michilica e Masebio.

Segue verso est questa vicinale e, per le quote 420, 407, 404 e la scuola, giunge, a circa m. 75 prima del km. 17, alla rotabile per Pozzallo. Segue questa fino all'incrocio di cinque strade, alla cantoniera (quota 387) dove devia verso sud-est per seguire la stradella di case Arezzo che percorre fino alla quota 353.

Da questo punto devia per la campagna e, per case Arezzo (quota 351) raggiunge, a circa m. 200 prima del bivio per la villa Beneventano, la strada provinciale da Ispica a Modica.

Segue questa strada verso Ispica fino al ponticello sulla cava Minciucci a circa m. 150 dopo il km. 4 (da Ispica) dove raggiunge il confine tra i comuni di Ispica e Modica.

Segue verso sud, il vallone cava Minciucci per circa m. 650 e poi lo abbandona, insieme col confine comunale, per seguire verso sud, in aperta campagna, una linea sinuosa che, attraversando la cava Martorina, giunge a case Martorina (quota 249).

Di qui prosegue lungo la stradella per quota 225 e case Porta di Ferro (che lascia alla sinistra) all'attraversamento, presso casa Zacco, del torrente Salvia, e poi per le quote 184 e 173 segue un valloncello, affluente del torrente Salvia, limite per breve tratto, tra i comuni di Ispica e Modica.

Scende lungo il valloncello fino a quota 95, poi devia ad ovest, per la stradella che porta alla masseria Graffolongo (quota 114) e di qui, per la strada interpoderale per quote 86 e 81, attraversata al casello di quota 56, la ferrovia da Ispica a Pozzallo, raggiunge il bivio con la strada provinciale da Ispica a Pozzallo che segue per circa m. 800, fino ad incontrare il confine tra i detti Comuni. Devia, quindi, lungo questo confine, verso sud-est e seguendo la rotabile per le quote 22 e 19 raggiunge, a quota 12 il canale Santa Maria e di qui il mare Mediterraneo. Lasciato, a questo punto il limite del comprensorio di bonifica delle Paludi di Ispica, la linea segue la costa del mare Mediterraneo verso ovest, dalla foce del canale Santa Maria, per la spiaggia di Santa Maria fino ad ovest dell'abitato di Pozzallo, dove incontra il limite del comprensorio di bonifica delle Paludi di Scicli.

Seguendo questo limite volge con linea sinuosa, verso nord, fino ad incontrare, a quota 26, la rotabile da Pozzallo alla stazione di Sampieri.

Segue quindi, verso ovest, questa rotabile per circa km 9, fino al bivio per la stazione di Sampieri, e di qui, con una retta verso nord-ovest, attraverso la contrada Trippatore, la cava Trippatore e casa Penna, giunge, a circa m. 50 dopo il km. 7 sulla strada da Scicli a Sampieri.

Percorre circa m. 250 di questa strada verso Scicli poi devia ad ovest per la stradella interpoderale che, passando poco a sud del trigonometrico Gazzella a quota 135, giunge alla quota 103 della ferrovia da Ispica a Scicli.

Percorre un tratto della ferrovia verso Scicli, fino al casello a quota 114 e poi devia verso nord lungo la rotabile, seguendo la quale giunge al passaggio a livello ed al casello della ferrovia a quota 135.

Da questo punto con una linea retta verso nord-ovest per le contrade Carnemolla, Cava Mala, Scala Marina, raggiunge la stradella in contrada Genovese, e di qui con linea sinuosa, si porta ad attraversare il torrente di Modico all'altezza di casa Peralta. Attraversato il torrente, segue poi la curva di livello 100 fino alla strada per il convento della Madonna delle Milizie che attraversa a circa m. 150 a sud del convento.

Prosegue poi verso ovest lungo la strada vicinale che, per quota 106, raggiunge la rotabile per Donnalucata a quota 68.

Segue questa strada verso est e poi verso nord fino al bivio a quota 124 dove volge di nuovo ad ovest per la stradella che divide le contrade Timpe Rosse e Spinuzza e che, per le quote 120 e 118, arriva alla strada di accesso alle case di contrada Spinuzza.

Da questo punto, con una retta verso nord-ovest per la contrada Spinuzza, attraverso il vallone Piano Grande e la contrada Cancelliere, raggiunge il fiume Irminio alla quota 29 dove, seguendo la stradella che limita a sud le contrade Perrone e Carrena, attraverso la cava Tardarita raggiunge, la contrada Fontane a quota 183 e quota 179 a nord di Fontana Nuova.

Abbandona poi la stradella a quota 171 e poi, con linea retta verso sud-ovest, raggiunge a quota 147, a casa Mangiabove la strada vicinale che volge a sud-ovest per case Castellana.

Lascia le case a sinistra e poi raggiunge a quota 41, in contrada Castellana, la strada rotabile per Marina di Ragusa che segue fino all'abitato Marina di Ragusa ed al mare Mediterraneo, dove termina il limite del comprensorio di bonifica delle Paludi di Scicli.

La linea prosegue lungo la costa del mare Mediterraneo verso ovest e verso nord-ovest fino alla foce del fiume Dirillo.

Agronomicamente, tutti i terreni, ad eccezione degli alluvionali di fondo valle, sono astrutturali con grave nocumento per la produzione e per la difesa del terreno.

Il regime idraulico è disordinato e questo disordine è stato aggravato dai disboscamenti e dissodamenti effettuati indiscriminatamente.

Le sistemazioni del terreno hanno scarso sviluppo; mancano quasi del tutto nelle sabbie plioceniche, nelle argille e nelle marne argillose del miocene.

Il carico del bestiame è variabile.

La maggiore deficienza di acqua potabile si rileva nei terreni costituiti da argille e marne mioceniche, dai tufi calcarei del pliocene e dalle sabbie del pliocene.

La utilizzazione delle acque irrigue è, in genere, condotta con pochi accorgimenti tecnici nelle derivazioni ed attingimenti da fiumi e sorgenti.

La viabilità principale è sufficiente, difetta invece l'allacciamento ai centri aziendali e la manutenzione.

Gli obblighi previsti dalle direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti

A) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di estensione superiore ad Ha 20 per colture legnose specializzate o per terreni irrigui, ad Ha 40 per seminativi asciutti e ad Ha 80 per i pascoli*: ai fini della determinazione degli obblighi, per i fondi a coltura mista, 2 Ha di seminativo e 4 Ha di pascolo equivalgono ad un ettaro di coltura legnosa specializzata od irrigua.

B) *ordinamenti colturali*: nei seminativi semplici o arborati dei terreni alluvionali, sui calcari quaternari del pliocene, sulle argille e sulle marne, sulle sabbie plioceniche, abolire il riposo pascolativo ed inserire nella rotazione la leguminosa da foraggio. Il riposo pascolativo è consentito a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, nei terreni in cui la flora foraggera spontanea risulta particolarmente curata e ricca di essenze di particolare appetibilità e di alto valore nutritivo.

Il ringrano è abolito ovunque, eccezione fatta dei terreni alluvionali nei fondi valle risultanti dalla bonifica di stagni e pantani.

Nelle colture arboree specializzate e nei seminativi arborati, ricostituzione del sesto con la messa a dimora delle piante mancanti.

C) *carico di bestiame*: per i singoli territori comunali, dotazione del seguente carico minimo di peso vivo di bestiame per ettaro di seminativo nudo, di cui almeno il 60 % deve essere soddisfatto con l'allevamento di bovini semistabulati o stabulati:

provincia di Ragusa Comune di:

Modica e Ragusa (zona dell'altopiano)	kg.	250
Pozzallo, Santa Croce Camerina	»	200

Comiso, Giarratana kg. 170
Ragusa, Modica (per il resto del territorio comunale) Scicli » 150
Monterosso Almo » 120
Chiaramonte Gulfi, Ispica, Vittoria, Acate » 100

provincia di Siracusa: Comune di:

Solarino kg. 250
Canicattini Bagni, Ferla, Floridia, Palazzolo Acreide, Rosolini, Augusta, Avola » 200
Melilli, Siracusa, Sortino, Noto, Pachino » 120
Buscemi, Buccheri, Cassaro » 100

Per i seminativi arborati, per i pascoli e per gli arborati specializzati, i carichi sopra indicati possono essere ridotti rispettivamente del 20 %, del 30 % e del 50 %.

Per i seminativi irrigui, i carichi stabiliti per i seminativi nudi sono aumentati del 25 %.

D) *sistemazione dei terreni*:

1) nei terreni sabbiosi ed incoerenti del pliocene superiore, non sottoposti a vincoli idrologici o forestali con pendenze superiori al 20 % non irrigui ed ivi compresi i vigneti e gli arboreti se non sistemati sarà obbligatorio:

a) la costruzione di paraterra ove possibile con pietrame a secco o con filari di ficodindia o con altro materiale riconosciuto idoneo nell'approvazione dei piani particolari.

I paraterra correranno lungo le curve di livello e, comunque, su direttrici normali alla linea di massima pendenza. La distanza tra i paraterra sarà inversamente proporzionale alla pendenza del terreno e a quella più conveniente ad evitare alle acque di ruscellamento il raggiungimento di accelerazioni tali da conferire alle acque velocità di trasporto.

Nei terreni irrigui queste opere dovranno attuarsi anche in terreni con pendenze superiori al 5 %;

b) lo apporto periodico ogni 4 anni per terreni con pendenze superiori al 50 % ed ogni 5 anni nei rimanenti di sostanza organica attraverso la pratica del sovescio di leguminose o di un apporto di stallatico, a ciascuna scadenza periodica non inferiore ai 100 q.li per Ha;

2) *nei terreni calcarei stratificati del miocene medio sarà obbligatorio*:

a) la costruzione con la pietra ricavata dallo spietramento di muretti o semplici cordoni di pietrame a secco con direzione trasversale alle linee di massima pendenza. Possibilmente negli anni successivi quando si sarà accumulata un po' di terra si provvederà alla piantagione di un filare di ficodindia, o altro, lungo ed a monte dei muretti stessi;

b) costituzione di alberatura di protezione con una densità di almeno 25 piante di alto fusto per Ha. Le alberature dovranno essere convenientemente protette dai danni prodotti dagli animali a pascolo:

c) apporto periodico ogni 4 anni per terreni con pendenza superiore al 50 % ed ogni 5 anni nei rimanenti, di sostanza organica attraverso la pratica del sovescio di leguminose o di un apporto di stallatico, a ciascuna scadenza periodica non inferiore ai 100 q.li per Ha;

3) *terreni calcarei miocenici non stratificati*:

a) nei terreni con pendenza superiore al 20 % costruzione di paraterra ove possibile con pietrame a secco o con filari di ficodindia o con altro materiale riconosciuto idoneo nell'approvazione dei piani particolari.

I paraterra correranno lungo le curve di livello e, comunque su direttrici normali alla linea di massima pendenza. La distanza tra i paraterra sarà inversamente proporzionale alla pendenza del terreno o quella più conveniente ad evitare alle acque di ruscellamento il raggiungimento di accelerazioni tali da conferire alle acque velocità di trasporto. Nei terreni irrigui queste opere dovranno attuarsi anche in terreni con pendenza superiore al 5 %;

b) apporto periodico ogni 4 anni per terreni con pendenze superiori al 50 % ed ogni 5 anni nei rimanenti, di sostanza organica attraverso la pratica del sovescio di leguminose o di un apporto di stallatico, a ciascuna scadenza periodica non inferiore ai 100 q.li per Ha;

4) *terreni argillosi e marnosi*

a) tracciamento di una rete di affossature per lo sgrondo dei terreni con un invaso per ettaro sufficiente a smaltire, con velocità *inferiore a quella di trasporto* per ciascun terreno, la eccedenza media tra acque cadute e acque assorbite dal terreno nelle 24 ore;

b) apporto periodico ogni 4 anni per terreni con pendenze superiori al 50 % ed ogni cinque anni nei rimanenti, di sostanza organica attraverso la pratica del sovescio di leguminose o di apporto di stallatico a ciascuna scadenza periodica non inferiore ai 100 q.li per ettaro;

c) limitatamente ai terreni calcarei marnosi del pliocene superiore nelle superfici aventi pendenze superiori al 50 % costruzioni di paraterra con pietrame a secco o con filari di ficodindia o con altro materiale riconosciuto idoneo nell'approvazione dei piani particolari.

I paraterra correranno lungo le curve di livello e, comunque su direttrici normali alla linea di massima pendenza.

La distanza tra i paraterra sarà inversamente proporzionale alla pendenza del terreno o quella più conveniente ad evitare alle acque di ruscellamento il raggiungimento di accelerazioni tali da conferire alle acque velocità di trasporto;

5) *terreni alluvionali asciutti*: seguono le direttive dei terreni da cui traggono origine o da quelli ai quali possono assimilarsi per le caratteristiche fisico-meccaniche;

6) *terreni sul cretacio a sud di Pachino e dell'eocene inferiore tra Belvedere e Melilli*: rinsaldamento delle pendici con piantagioni arboree;

7) *terreni basaltici*: per quelli a sud del comune di Pachino, con pendenza superiore al 20 %:

a) costruzione di paraterra con pietrame a secco o con filari di ficodindia o con altro materiale riconosciuto idoneo nell'approvazione dei piani particolari.

I paraterra correranno lungo le curve di livello e, comunque su direttrici normali alla linea di massima pendenza.

La distanza tra i paraterra sarà inversamente proporzionale alla pendenza del terreno o quella più conveniente ad evitare alle acque di ruscellamento il raggiungimento di accelerazioni tali da conferire alle acque velocità di trasporto.

Nei terreni irrigui queste opere dovranno attuarsi anche in terreni con pendenze superiori al 5 %;

b) lo apporto periodico ogni 4 anni per terreni con pendenze superiori al 50 % ed ogni 5 anni nei rimanenti di sostanza organica attraverso la pratica del sovescio di leguminose o di un apporto di stallatico, a ciascuna scadenza periodica non inferiore ai 100 q.li per Ha.

Per quelli dei comuni di Buccheri e Buscemi

a) costruzione di paraterra con pietrame a secco o con filari di ficodindia o con altro materiale riconosciuto idoneo nell'approvazione dei piani particolari.

I paraterra correranno lungo le curve di livello e, comunque su direttrici normali alla linea di massima pendenza. La distanza tra i paraterra sarà inversamente proporzionale alla pendenza del terreno o quella più conveniente ad evitare alle acque di ruscellamento il raggiungimento di accelerazioni tali da conferire alle acque velocità di trasporto.

Nei terreni irrigui queste opere dovranno attuarsi anche in terreni con pendenze superiori al 5 %;

b) spietramento;

8) *terreni sul quaternario*:

a) con pendenza superiore al 20 % costruzione di paraterra con pietrame a secco o con filari di ficodindia o con altro materiale riconosciuto idoneo nell'approvazione dei piani particolari.

I paraterra correranno lungo le curve di livello e, comunque su direttrici normali alla linea di massima pendenza.

La distanza tra i paraterra sarà inversamente proporzionale alla pendenza del terreno o quella più conveniente ad evitare alle acque di ruscellamento il raggiungimento di accelerazioni tali da conferire alle acque velocità di trasporto.

Nei terreni irrigui queste opere dovranno attuarsi anche in terreni con pendenze superiori al 5 %;

b) apporto periodico ogni 4 anni per terreni con pendenze superiori al 50 % ed ogni 5 anni nei rimanenti, di sostanza organica attraverso la pratica del sovescio di leguminose o di un apporto di stallatico a ciascuna scadenza periodica, non inferiore ai 100 q.li per ettaro.

Per il tracciamento dei fossi di scolo, quando per la mancanza di collettori o di scarico naturale, viene meno la funzionalità della sistemazione idraulica che si richiede nei piani particolari e tale mancata funzionalità viene riconosciuta dagli organi competenti, la esecuzione della direttiva stessa viene sospesa. Si ripristina l'obbligo e la decorrenza dei termini per la esecuzione ed il completamento delle opere dall'annata agraria successiva a quella in cui il motivo della sospensione viene e cessare.

E) *fabbricati rurali*: dotare i fondi di fabbricati rurali comprendenti abitazioni, magazzini, stalle, ecc. rispondenti ai requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi in

relazione soprattutto agli obblighi di trasformazione, al sistema di conduzione e alla prevedibile produttività del fondo a trasformazione ultimata.

Il fabbisogno dei fabbricati sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

L'obbligo di cui sopra può essere soddisfatto anche con l'ampliamento o il riattamento di fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche ed igieniche.

I fondi debbono essere altresì dotati di concimaie razionali con pozzetti di ampiezza minima proporzionata al carico di bestiame stabulato e semistabulato.

F) *approvvigionamento di acqua potabile e di acqua per i bisogni del bestiame*:

1) *terreni sabbiosi del pliocene superiore, sabbie marine, fluviali e di trasporto eolico.*

E' fatto obbligo:

a) per i fondi sprovvisti di pozzi e nei quali la falda acquifera è inesistente o a profondità superiore a m. 12 e nel cui perimetro ricadono sorgenti è fatto obbligo di eseguire opere di captazione.

Nel caso in cui la portata di tale sorgente sia instabile o non sia perenne, si provvederà al convogliamento dell'acqua a serbatoio o serbatoi di raccolta, il cui volume sarà proporzionato alla portata della sorgente ed ai bisogni dell'azienda, quando la portata superi in alcuni mesi dell'anno il fabbisogno;

b) per i fondi sprovvisti di pozzi e di sorgenti, od ubicati in zone con falde acquifere più profonde di m. 12 l'obbligo delle provviste di acque è limitato alla raccolta in cisterne dell'acqua dei tetti;

2) *terreni sui calcari stratificati del miocene*:

a) per i fondi sprovvisti di pozzi e nei quali la falda acquifera è inesistente o a profondità superiore a m. 12 e nel cui perimetro ricadono sorgenti è fatto obbligo di eseguire opere di captazione. Nel caso in cui la portata di tale sorgente sia instabile o non sia perenne si provvederà al convogliamento dell'acqua al serbatoio o serbatoi di raccolta, il cui volume sarà proporzionato alla portata della sorgente ed ai bisogni dell'azienda, quando la portata superi in alcuni mesi dell'anno il fabbisogno;

b) per i fondi sforniti di pozzi e di sorgenti è resa obbligatoria la costruzione di cisterne nelle quali verrà convogliata l'acqua dei tetti e dal terreno per un volume pari al fabbisogno aziendale per le persone e per l'allevamento del bestiame;

c) le cisterne dovranno essere fornite di vasche di decantazione e di filtri;

3) *terreni sui calcari non stratificati*:

a) per i fondi sprovvisti di pozzi e nei quali la falda acquifera è inesistente o a profondità superiore a m. 12 e nel cui perimetro ricadono sorgenti è fatto obbligo di eseguire opere di captazione. Nel caso in cui la portata di tale sorgente sia instabile o non sia perenne, si provvederà al convogliamento dell'acqua a serbatoio o serbatoi di raccolta, il cui volume sarà proporzionato alla portata della sorgente ed ai bisogni dell'azienda, quando la portata superi in alcuni mesi dell'anno il fabbisogno;

b) per i fondi sforniti di pozzi e di sorgenti è resa obbligatoria la costruzione di cisterne nelle quali verrà convogliata l'acqua dai tetti e dal terreno per un volume pari al fabbisogno aziendale per le persone e per l'allevamento del bestiame;

c) le cisterne dovranno essere fornite di vasche di decantazione e di filtri;

4) *terreni argillosi e marnosi e per tutti i rimanenti terreni per cui non è prevista una norma*:

a) per i fondi sprovvisti di pozzi e nei quali la falda acquifera è inesistente o a profondità superiore a m. 12 e nel cui perimetro ricadono sorgenti è fatto obbligo di eseguire opere di captazione. Nel caso in cui la portata di tale sorgente sia instabile o non sia perenne, si provvederà al convogliamento dell'acqua a serbatoio o serbatoi di raccolta, il cui volume sarà proporzionato alla portata della sorgente ed ai bisogni dell'azienda, quando la portata superi in alcuni mesi dell'anno il fabbisogno;

b) per i fondi sprovvisti di pozzi e di sorgenti od ubicati in zone con falde acquifere più profonde di m. 12 l'obbligo delle provviste di acqua è limitato alla raccolta in cisterna dell'acqua dei tetti.

L'obbligo per tutti i fondi si osserva anche nel caso in cui la provvista d'acqua sia possibile e consentita attraverso l'allacciamento ad acquedotti esistenti o di costruzione futura, distanti fino a km. 1 dal fondo.

G) *acque irrigue*: è fatto obbligo a tutti gli utenti di acque irrigue di impermealizzare le adacquatrici aziendali principali e di proporzionare la rete di canalizzazione impermeabile secondaria alle superfici irrigue in modo da evitare la dispersione delle acque irrigue durante il convogliamento e la utilizzazione.

I canali di irrigazione interaziendali dovranno essere resi impermeabili a cura di tutti gli utenti del canale stesso i quali, a questo fine potranno costituirsi in consorzio volontario.

Le opere di captazione delle sorgenti, di presa e di derivazione dai corsi d'acqua, dovranno essere costruite a regola d'arte con espresso divieto di opere in terra.

H) *viabilità*: tutti i fondi dovranno allacciarsi alle vie rotabili quando questo non comporti opere d'arte eccessivamente onerose e quando lo sviluppo dei tracciati effettivi calcolati per la via più breve e con gli accorgimenti tecnici del caso sia inferiore a km. 2 per le strade aziendali ed a km. 4 per quelle interaziendali, per fondi superiori a 100 Ha. Per i fondi meno estesi l'obbligo ha per limite distanze rispettivamente inferiori di 1/3 e di 2/3 a seconda che la superficie *dei fondi sia compresa* tra 60 e 100 Ha o fra i 20 ed i 60 Ha;

1) *pascolo permanente non suscettibile di coltura agraria*:

a) spietramento superficiale con il più conveniente utilizzo della pietra (muri di chiudenda, affossature coperte, muretti paraterra, ecc.);

b) se necessario oculato decespugliamento;

c) se in forte pendenza o soggetto ad erosioni o a smottamenti, impianto di fasce boschive, opportunamente distanziate ed orientate;

d) costruzione di ricoveri per pastori rispondenti ai requisiti igienici e sufficienti ricoveri e tettoie per il bestiame pascolante;

e) ricostituzione o infittimento della flora spontanea con la semina delle più adatte essenze foraggere.

Tempo di esecuzione

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni, il termine utile di esecuzione è di anni dieci dall'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Ragusa e Siracusa sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta, l'elaborato originale delle direttive predette permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 12 novembre 1952

L'Assessore: GERMANÀ

(4924)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 25 agosto 1953, n. 340.2.24/10852, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Cosenza, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Ettore Gallo nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Ettore Gallo, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1952, il prof. Fulvio Concetti, primario ostetrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 ottobre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4949)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 2 dicembre 1952, n. 20431.2/13104, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Foggia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire l'ostetrica condotta Annita Russo, collocata a riposo, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica condotta Annita Russo, è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1951, l'ostetrica condotta Maria Rendiniello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 ottobre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4950)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. S/1499 e n. S/1500, Div. 3/1, in data 18 e 20 marzo 1953, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a diciassette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1951;

Considerato che a seguito di rinuncia delle ostetriche regolarmente interpellate a norma di legge sono rimaste vacanti e disponibili le condotte ostetriche di Busnago-Roncello, Casaletto Lodigiano-Salerano al Lambro, Guardamiglio, Ronco Briantino, Ceriano Laghetto-Solaro e Cormano;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla assegnazione delle predette condotte ostetriche secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalle stesse concorrenti interessate, le quali interpellate a norma di legge, hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono assegnate alla condotta per ciascuna di esse indicata:

1) Biginelli Andreita: Cormano;
2) Fornili Aldina: Ceriano Laghetto-Solaro;
3) Brasca Onorina: Busnago-Roncello;
4) Pisoni Giovanna: Casaletto Lodigiano-Salerano al Lambro;
5) Guastavigna Lucrezia: Ronco Briantino;
6) Tosi Giuseppina: Guardamiglio.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 2 ottobre 1953

Il prefetto: CAPPA

(5023)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.